



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 103 del 21/07/2022

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASALGRANDE (PALAKEOPE) AL G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI. MODIFICA DELL'ATTUALE CONVENZIONE IN ESSERE.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **13:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente
AMAROSSO VALERIA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASALGRANDE (PALAKEOPE) AL G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI. MODIFICA DELL'ATTUALE CONVENZIONE IN ESSERE.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza in materia ex art. 48, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C.:

- n. 23 del 21/03/2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
- n. 24 del 21/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
- n. 42 del 31/05/2022 ad oggetto: "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 56 del 30/06/2022 ad oggetto: "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. lgs. 267/2000 - secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

DELIBERE DI G.C.:

- n. 27 del 23/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 74 del 01/06/2022 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 88 del 30/06/2022 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di settore nell'ambito del piano esecutivo di gestione 2022 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
- 92 del 1/07/2022 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000 - secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 30.09.2021 concernente l'assegnazione alla Dott.ssa Elena Colli delle funzioni di Responsabile del Settore Vita della Comunità, fino al 30.09.2022;

DATO ATTO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le risorse di gestione dell'Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 117 della Costituzione che delinea il principio di sussidiarietà, per cui è sempre auspicabile una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione dei soggetti quali, tra gli altri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche;
- l'art. 90 comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi del quale "*nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche,*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”;

- l'art. 6, commi 2 e 3, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 38, avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.” i quali stabiliscono che *“nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”* “... nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente”;

- la Legge Regionale 31 maggio 2017, n. 8 - “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”, ed in particolare l'art.13 – Affidamento degli impianti sportivi;

PREMESSO che il Comune di Casalgrande, nel quadro delle iniziative e degli interventi volti a favorire l'accesso alla pratica sportiva e la più ampia diffusione dello sport, intende sostenere e sviluppare lo svolgimento delle attività sportive, sociali ed aggregative, con l'obiettivo specifico di favorire la realizzazione dell'attività amatoriale e agonistica, e di manifestazioni sportive di rilievo provinciale, nazionale e internazionale secondo modalità che tengano conto anche del coinvolgimento del territorio, della collaborazione con le associazioni che si occupano di altre discipline sportive, del coordinamento con l'attività e con i progetti del Comune, con particolare riferimento alla promozione dello sport tra i più giovani;

CONSIDERATO che il Comune di Casalgrande è proprietario dell'impianto sportivo sito a Casalgrande, Via Aosta 10, denominato “Palakeope”, individuato catastalmente al fronte del foglio 18 Particella 545, di cui alla planimetria allegata (ALLEGATO A);

DATO ATTO che il suddetto impianto è stato concesso in uso e gestione a G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI – Via Aosta 10, Casalgrande 42013, CF 91007210353/ P.IVA 01397060359 – in forza della “Convenzione per la gestione del Palazzetto dello Sport di Casalgrande (Palakeope) al G.S.D. Pallamano Spallanzani” repertorio n. 9687/2013, scaduta in data 14.05.2019 e rinnovata per ulteriori anni 5 con Determinazione del Responsabile n. 297/2019;

RICHIAMATO l'art. 7 - “Utilizzazione dell'impianto e tariffe” della suddetta convenzione, a norma del quale è prevista l'erogazione di un corrispettivo annuo pari ad € 15.000,00 + IVA per tutta la durata contrattuale, a fronte dell'utilizzo del palazzetto in orario scolastico (dal lunedì al venerdì) da parte degli istituti scolastici locali;

DATO ATTO che l'utilizzo del Palakeope da parte delle scuole negli anni si è reso più complesso a causa delle difficoltà logistiche, legate principalmente al trasporto alunni;

VISTO il progetto “Mattina al Palakeope” presentato da G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI – Via Aosta 10, Casalgrande 42013, CF 91007210353/ P.IVA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

01397060359 – assunto agli atti al prot. n° 12805/2022 , il quale prevede numerose attività da svolgersi la mattina, rivolte a scuole, anziani e disabili;

DATO ATTO che il suddetto progetto risulta in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione, ed in particolare dell'Assessorato allo Sport:

Obiettivo Strategico n.11: Sport come valore e ruolo delle Associazioni di Volontariato

“Aumentare le attività sportive svolte dalle associazioni all'interno dell'orario scolastico. Creare opportunità affinché soggetti in condizioni svantaggiate possano accedere alle attività sportive sul territorio”;

RITENUTO dunque, alla luce delle premesse considerazioni, di dover procedere alla modifica della Convenzione ed in particolare dell'Art. 7, che si intende sostituito nei seguenti termini: *“Il concessionario è tenuto a favorire la massima utilizzazione dell'impianto al concedente il quale sarà tenuto ad applicare le tariffe che saranno preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale.*

Il concessionario è tenuto, altresì, a garantire, al bisogno e previa apposita programmazione, l'accesso e l'uso dell'impianto alle scuole di ogni ordine e grado, nelle mattine dal lunedì al venerdì per tutta la durata dell'anno scolastico. Parimenti, l'istituto comprensivo si assume tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto nei giorni al medesimo in uso.

Il concessionario, inoltre, nelle mattine dal lunedì al venerdì e compatibilmente all'utilizzo da parte delle scuole, garantisce l'avvio di un progetto sportivo che coinvolge il mondo della disabilità e/o gli over 65.

Resta inteso che tutti gli utilizzatori, comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti a lasciare l'impianto dopo l'utilizzo in ottime condizioni di pulizia e privo di attrezzature sportive montate (reti, porte ecc...). Alla luce dell'utilizzo nei termini sopra definiti, il Comune di Casalgrande riconosce un corrispettivo complessivo annuo alla Concessionaria pari a € 15.000,00+IVA”;

RICHIAMATO altresì l'art. 14 – “Cauzione” della convenzione di cui in oggetto, ai sensi del quale il concessionario è tenuto a prestare una cauzione pari a € 25.000,00 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;

DATO ATTO che si ritiene opportuno:

- modificare la natura delle garanzie contrattuali da cauzione a fidejussione;
- ridurre l'importo della suddetta ad € 10.000,00 alla luce dei trascorsi 3 anni di rinnovo, per agevolare l'associazione a fronteggiare il rincaro dei costi gestionali e, in particolare, quelli legati alle utenze;
- sostituire il precedente articolo 14 con il seguente:

“Art. 14) GARANZIA FIDEJUSSORIA

Il concessionario è tenuto a prestare, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto nonché a titolo di risarcimento di eventuali danni causati all'impianto, una fidejussione pari a € 25.000,00, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Il concessionario, in accordo con il concedente, ha facoltà di svincolare proporzionalmente l'importo della fidejussione in proporzione alla durata residua del contratto fino alla somma minima di € 10.000,00.”;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTA la bozza di modifica alla Convenzione, che si allega al presente atto quale parte sostanziale ed integrante, (ALLEGATO B);

DATO ATTO che la somma di € 15.000,00 + IVA trova copertura al capitolo di spesa 2150770/0 "Contributi da convenzione" del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO opportuno demandare al Responsabile del Settore l'adozione degli atti gestionali conseguenti necessari alla modifica della suddetta convenzione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Vita di Comunità in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sul patrimonio dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 04/10/91 e ss. mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Si da' atto che tutti i presenti partecipano alla seduta in collegamento in videoconferenza;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** quanto esposto in premessa, che forma parte integrante del presente atto;

2. **DI APPROVARE** la bozza di modifica alla Convenzione (ALLEGATO B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **DI MODIFICARE** la natura delle garanzie contrattuali da cauzione a fidejussione, riducendo l'importo della suddetta ad € 10.000,00 alla luce dei trascorsi 3 anni di rinnovo, per agevolare l'associazione a fronteggiare il rincaro dei costi gestionali e, in particolare, quelli legati alle utenze;

4. **DI DARE ATTO**, che la spesa complessiva di € 15.000,00 + IVA trova copertura al Cap. 2150770/0 "Contributi da convenzione" del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Vita della Comunità l'adozione degli atti gestionali conseguenti ed in particolare la predisposizione delle modifiche alla Convenzione, secondo quanto espresso in narrativa;

6. **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e 26, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

denominata "Amministrazione trasparente";

Con votazione unanime;

DELIBERA, inoltre

ravvisata l'urgenza stante la necessità di avviare i progetti sportivi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI CASALGRANDE


PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

LEGENDA SEGNALI	
	Porta tagliafuoco REI 120
	Via di fuga orizzontale
	Via di fuga verso il basso
	Attacco sottosuolo UN170 per autopompa V.V.F.
	Luogo sicuro
	Idrante a muro UN145 con tubazione flessibile e lancia
	Estintore portatile
	Pulsante manuale attivazione allarme incendio
	Rilevatore di fumo
	Valvola di intercettazione rapida
	Pannello di segnalazione allarme
	Centrale rivelazione fumi
	Naspo



PIANO TERRA

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20120801112219+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20120801112219+02'00')
/CreationDate
(l.polchi)
/Author
-mark-

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASALGRANDE AL G.S. PALLAMANO SPALLANZANI

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, l'anno duemilatredici, il giorno
.....del mese dinella residenza Municipale, tra i signori:

- COLLI ELENA , nata a Reggio Emilia (RE) il 27/03/1985, la quale nella sua qualità di Responsabile del Settore Vita della Comunità del Comune di Casalgrande dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e interesse dell'Ente che rappresenta;

E

- CATTANI SERGIO, nato a Casalgrande (RE) il 24/12/1945, ivi residente via Donizetti n. 5, che agisce e stipula la presente convenzione in qualità di rappresentante del G.S. PALLAMANO SPALLANZANI con sede in via Cavour n. 24 a Casalgrande in seguito denominata "Concessionaria", (P.IVA 01397060359);

- Premesso che a seguito di deliberazione di giunta n. 37 del 18.04.2013 è stata affidata la gestione del Palazzetto Comunale dello Sport alla società G.S. Pallamano Spallanzani:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO

Il Comune di Casalgrande quale proprietario del complesso sportivo denominato Palazzetto dello Sport come meglio identificato nell'atto di compravendita del 19.01.2001 a firma del notaio dott. Giuseppe Malaguti nato in Sassuolo (Modena) al fine di consentire la più ampia fruibilità e godimento dell'impianto da parte dei cittadini e degli sportivi, garantendo la funzionalità delle strutture e la salvaguardia del valore patrimoniale, affida in

gestione al G.S. PALLAMANO SPALLANZANI l'impianto sportivo "Palazzetto dello Sport". La gestione è assegnata senza alcun corrispettivo, in considerazione delle spese indicate nel successivo art. 2 poste a carico del concessionario.

Art.2) GESTIONE

La vigilanza, la custodia, la pulizia quotidiana, dell'impianto sportivo saranno a carico del concessionario, il quale si impegna, per tutta la durata della convenzione, ad assumere anche gli oneri derivanti da interventi di manutenzione ordinaria mentre gli oneri derivanti da manutenzione straordinaria saranno a carico del Comune di Casalgrande. Saranno altresì a carico del concessionario, le spese relative a consumi di energia elettrica, acqua, rifiuti, telefoniche, pulizia e di riscaldamento. Il concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dall'Ente.

Art. 3) DURATA

La durata del rapporto viene fissata in anni 6 (sei), a decorrere dalla data della stipula. Alla scadenza del contratto le parti potranno concordare un eventuale rinnovo formalizzando l'accordo con apposito atto che regolamenterà diritti e doveri reciproci.

Art. 4) SICUREZZA

Il concessionario, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Legs. 9 aprile 2008 n. 81. Si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Dovrà provvedere alla informazione, formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio...) e ad effettuare in accordo con l'ufficio tecnico del comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dal comune stesso, nonché tutto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. 81/2008

Fornire e mantenere a disposizione degli utenti i necessari medicinali e gli apparati di Pronto Soccorso secondo il disposto delle normative vigenti;

Il concessionario potrà, con l'autorizzazione comunale, realizzare interventi di ristrutturazione ed adeguamento

nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, così come le opere che si renderanno necessarie per ottimizzare la utilizzazione. Il G.S. Pallamano Spallanzani si obbliga di custodire e conservare il Palazzetto dello Sport con la massima diligenza ed a restituirlo, alla scadenza contrattuale, nello stato in cui lo ha ricevuto. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli e verifiche in qualsiasi momento per il rispetto di quanto concordato.

Saranno a carico del concedente le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, compresa la manutenzione degli estintori esterni alla struttura, sollevando il concessionario da responsabilità civili o penali derivanti dalla mancata "messa a norma";

Il G.S. Pallamano Spallanzani risponde verso l'Amministrazione Comunale per il deterioramento dei beni cagionato dall'uso anomalo o da sua colpa nonché per i danni di qualunque natura arrecati.

Art. 5) OPERE DI RISTRUTTURAZIONE

Gli interventi di cui all'articolo 2 dovranno essere eseguiti rispettando il progetto presentato e comunque di intesa e sotto il controllo dei tecnici dell'ente concedente.

Art. 6) OPERE ESEGUITE DA TERZI

Il concessionario, assume l'impegno, per eventuali lavori di affidarli ad una impresa in possesso di tutti i requisiti di Legge previsti per la esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 7) UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E TARIFFE

Il concessionario è tenuto a favorire la massima utilizzazione dell'impianto al concedente il quale sarà tenuto ad applicare le tariffe che saranno preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale.

Il concessionario è tenuto, altresì, a garantire, al bisogno e previa apposita programmazione, l'accesso e l'uso dell'impianto alle scuole di ogni ordine e grado, nelle mattine dal lunedì al venerdì per tutta la durata dell'anno scolastico. Parimenti, l'istituto comprensivo si assume tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto nei giorni al medesimo in uso.

Il concessionario, inoltre, nelle mattine dal lunedì al venerdì e compatibilmente all'utilizzo da parte delle scuole, garantisce l'avvio di un progetto sportivo che coinvolge il mondo della disabilità e/o gli over 65.

Resta inteso che tutti gli utilizzatori, comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti a lasciare l'impianto dopo l'utilizzo in ottime condizioni di pulizia e privo di attrezzature sportive montate (retiporte ecc...). Alla luce dell'utilizzo nei termini sopra definiti, il Comune di Casalgrande riconosce un corrispettivo complessivo annuo alla Concessionaria pari a € 15.000,00+IVA

Art. 8) GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il Concessionario assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà e obbligazioni. Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell'attività di gestione, sollevando ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possono derivare alle persone o cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.

Il concessionario o i suoi aventi causa sono tenuti ad utilizzare l'impianto direttamente, o se si intende stipulare convenzioni con altri Enti o associazioni occorre comunicarlo all'amministrazione comunale in forma scritta. I diritti e le responsabilità che scaturiranno da dette convenzioni restano a totale carico del concessionario compresi gli obblighi assicurativi e fiscali.

Art. 9) ASSICURAZIONI

Il concessionario è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivate agli utenti o a terzi nell'esercizio ed uso degli impianti sportivi, e si impegna a rendere indenne il Comune da ogni pretesa dovesse essere avanzata nei confronti dell'Ente.

Il Concessionario stipulerà pertanto idonee e congrue polizze di Assicurazione in favore di tutti i frequentatori ed utenti degli impianti sportivi e di terzi. Copia delle assicurazioni è consegnata al momento della stipulazione del presente contratto.

Art. 10) UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune di Casalgrande, per iniziative e/o manifestazioni sportive varie, si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente, l'impianto fino ad un massimo di 6 giornate l'anno, assumendo conseguentemente ogni onere per l'organizzazione delle stesse iniziative e per i danni eventualmente prodotti sia alle strutture che alle

attrezzature. Altre n. 6 giornate saranno concesse previo pagamento delle sole spese vive di riscaldamento, luce e gas. Tali date di utilizzazione saranno concordate tra le parti e fissate con sufficiente anticipo in modo da non intralciare il programma annuale delle manifestazioni che saranno promosse ed organizzate dal concessionario o dagli altri soggetti convenzionati con lo stesso.

Art. 11) PUBBLICITA'

Il comune di Casalgrande autorizza il concessionario ad esercitare attività pubblicitaria per tutta la durata del contratto. Tale pubblicità potrà essere esplicitata mediante l'apposizione, sempre amovibile, di cartelli, tele, plance ed iscrizioni sagomate da collocarsi all'interno del complesso sportivo, previo pagamento delle vigenti imposte sulla pubblicità e previa autorizzazione degli Uffici Comunali competenti. Anche l'eventuale pubblicità esterna potrà essere posta solo in seguito a specifica autorizzazione del Comune. Resta inteso che gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni sono carico del concessionario.

Art. 12) MANUTENZIONI

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà mantenere l'immobile, così come gli impianti ed i servizi accessori, nelle condizioni ottimali garantite da interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in modo che al termine del periodo del rapporto la struttura risulti in uno stato di uso compatibile con il degrado o l'obsolescenza dovuti al decorso del tempo. Salvo per ciò che riguarda la sostituzione delle lampade del campo da gioco che saranno a totale carico del Concedente come la manutenzione della centrale termica.

Il Comune di Casalgrande eseguirà, a mezzo di propri incaricati, verifiche e sopralluoghi per accertare lo stato di manutenzione, con facoltà di esecuzione di ufficio, e quindi a spese del concessionario, ove questi, entro i termini stabiliti, non provveda ai lavori che si reputeranno necessari per garantire lo stato di conservazione di cui al comma precedente.

Alla scadenza della convenzione il concessionario non avrà nulla a pretendere, né a titolo di rivalsa del bene né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso.

Art. 13) OBBLIGHI

E' obbligo del concessionario di presentare a fine anno un rendiconto economico e una breve relazione riguardante l'andamento annuale della gestione

Art. 14) GARANZIA FIDEJUSSORIA

Il concessionario è tenuto a prestare, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto nonché a titolo di risarcimento di eventuali danni causati all'impianto, una fidejussione pari a € 25.000,00, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Il concessionario, in accordo con il concedente, ha facoltà di svincolare proporzionalmente l'importo della fidejussione in proporzione alla durata residua del contratto fino alla somma minima di € 10.000,00.

Art. 15) REVOCA

Il Comune di Casalgrande, in caso di inadempienze contrattuali si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato incamerando altresì il deposito cauzionale.

Art. 16) FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti verrà risolta da un Collegio composto di tre membri di cui uno in rappresentanza del concessionario, uno del Comune di Casalgrande, uno designato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 17) CUSTODIA

La Concessionaria si obbliga a custodire la struttura sportiva con idoneo personale, alloggiato nell'appartamento realizzato all'interno del fabbricato di proprietà comunale.

Il nome del custode o di chi lo sostituisce dovrà essere sempre comunicato al Comune di Casalgrande. Nei periodi di assenza dovrà essere sostituito o incaricata una ditta specializzata nel settore della vigilanza, almeno dalle 23 di sera alle 8 di mattina.

Art. 18) SERVIZIO BAR

La licenza per la gestione del locale ristoro dovrà essere connessa alle attività sportive svolte nella struttura comunale e non al gestore o al concessionario. E' autorizzato il subaffitto di questa attività solo dopo apposita autorizzazione comunale.

Tale attività di ristoro/bar non potrà essere esercitata oltre le ore 24, se non diversamente autorizzata dal Comune di Casalgrande in occasione di particolari manifestazioni.

Art. 19) SPESE DI STIPULAZIONE

Tutte le spese relative al presente atto (bolli, copie, registrazioni, diritti ecc.) restano a carico del concessionario.

Art. 20) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si richiamano alle norme ed alle leggi vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

p/l'Amministrazione Comunale

Dott.ssa Colli Elena

p/il G.S.Pallamano Spallanzani

Cattani Sergio



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 631/2022 ad oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASALGRANDE (PALAKEOPE) AL G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI. MODIFICA DELL'ATTUALE CONVENZIONE IN ESSERE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 21/07/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 103 del 21/07/2022

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASALGRANDE (PALAKEOPE) AL G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI. MODIFICA DELL'ATTUALE CONVENZIONE IN ESSERE..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/08/2022, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/08/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CURTI JESSICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 103 del 21/07/2022

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASALGRANDE (PALAKEOPE) AL G.S.D. PALLAMANO SPALLANZANI. MODIFICA DELL'ATTUALE CONVENZIONE IN ESSERE..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 29/07/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 19/08/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)